

Allegato "P" all'atto  
Rep. 62 del 3 Race. 21719

bes/716

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito in Palermo, ai sensi dell'art. 5 della L.r. 5/8/1982 n° 88, e successive modifiche, il Consorzio di ricerca denominato:

"CONSORZIO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA (B.E.S.)"

Il Consorzio è regolato dal presente statuto.

Articolo 2

SEDE

Il Consorzio ha sede in Palermo, via Libertà n. 203.

In relazione alle attività necessarie per il conseguimento del suo oggetto, il Comitato dei Consorziati potrà istituire altre sedi ed uffici in Italia e all'estero.

Articolo 3

OGGETTO

Il Consorzio non ha fini di lucro e persegue le finalità previste dall'articolo 5 della Legge Regionale n° 88 del 5 agosto 1982, e successive modifiche, rappresentando l'attività di ricerca applicata per l'innovazione tecnologica in agricoltura.

L'attività del Consorzio è finalizzata all'espletamento di ricerca applicata nella filiera dei prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico e/o ecocompatibile, nonché agro-industriale, agro-alimentare ed agro-ambientale.

Il Consorzio può certificare la qualità dei materiali e dei prodotti agro-alimentari, agro-industriali, agro-ambientali e transgenici, nonché il processo produttivo dei prodotti ottenuti con metodo biologico. Potrà altresì



1805

svolgere attività di formazione professionale ed aggiornamento dei produttori e dei tecnici operanti nei settori inerenti le finalità del Consorzio, nonché di divulgazione dei risultati di ricerca.

Il Consorzio può organizzare la propria attività per comparti produttivi, per settori specializzati e/o per aree tematiche. Inoltre opererà nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento Comunitario n. 1804/99 e successive modifiche.

Il Consorzio provvederà, infine, a compiere tutte le attività comunque deliberate dagli organismi consortili nell'ambito delle previsioni di cui all'Articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, assicurative e finanziarie, attive e passive necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto.

#### Articolo 4

##### DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2030.

La sua durata potrà essere prorogata con delibera del Comitato dei Consorziati. Il Consorzio potrà essere sciolto prima della scadenza.

#### Articolo 5

##### PARTECIPANTI

Sono soci fondatori del Consorzio:

- 1 - la REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE;
- 2 - il "DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA, COLTIVAZIONI ERBACEE E PEDOLOGIA (A.C.E.P.)" dell'Università degli Studi di Palermo;
- 3 - la "FONDAZIONE A. & S. Lima Mancuso";
- 4 - la "BIOAGRICOOOP - Società Cooperativa a responsabilità limitata";
- 5 - l'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO;

6 - la "NEW BIO CONCEPT - N.B.C. S.r.l.";

7 - il "CONSORZIO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA SERRICOLTURA (I.T.E.S.)";

8 - il "CONSORZIO PRODUTTORI BIOLOGICI TRIQUETRA";

9 - il "CENTRO STUDI E RICERCHE DI SCIENZE SOCIALI".

Possono aderire al Consorzio, sempre in qualità di Consorziati, Persone Giuridiche, Enti od Associazioni sia pubblici che privati che abbiano particolare interesse, sia economico sia scientifico, per le finalità perseguite dal Consorzio. Tali Persone, Enti od Associazioni potranno essere ammessi a far parte del Consorzio dal Comitato dei Consorziati con apposita deliberazione che accerti il possesso dei requisiti che ne giustificano l'ammissione.

Articolo 6

CESSAZIONE

Il socio aderente cessa di far parte del Consorzio:

- a) per recesso, nel rispetto degli obblighi statutari e successivi regolamenti interni del Consorzio;
- b) per esclusione, per essere venuto meno ai propri doveri verso il Consorzio.

Articolo 7

ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Comitato dei Consorziati;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori;

e) il Comitato Tecnico-Scientifico.

Gli organi del Consorzio durano in carica quattro anni.

#### Articolo 8

#### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO


#### DEL COMITATO DEI CONSORZIATI

Il Comitato dei Consorziati è composto da due rappresentanti della Regione Siciliana, un rappresentante dell'I.T.E.S., un rappresentante dell'Università ed un rappresentante per ciascuno degli Enti e/o società partecipanti. Tutti coloro che aderiranno al Consorzio successivamente avranno un loro rappresentante nel Comitato per un massimo complessivo di undici componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ogni componente del Comitato dispone di un voto, che può essere espresso anche mediante delega; ciascun delegato può rappresentare un massimo di una delega. Nelle deliberazioni in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Partecipano con funzione consultiva del Comitato dei Consorziati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. Il Presidente, altresì, può invitare a partecipare alle sedute con voto consultivo, anche persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato dei Consorziati è convocato e presieduto dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ne facciano richiesta scritta almeno tre dei suoi



0007

componenti.

I membri del Comitato che, senza giustificato motivo, si astengono dall'intervento per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti, e ne sarà chiesta la sostituzione agli Enti che li hanno nominati.

Il Comitato potrà dotarsi di un regolamento interno al fine di disciplinare il proprio funzionamento.

#### Articolo 9

#### COMPITI DEL COMITATO DEI CONSORZIATI

Il Comitato dei Consorziati è investito dei più ampi poteri per conseguire le finalità del Consorzio secondo gli indirizzi formulati dal Comitato Tecnico-Scientifico.

In particolare spetta al Comitato dei Consorziati, oltre l'approvazione dei bilanci:

- \* nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

- \* deliberare per quanto attiene all'istituzione ed al funzionamento degli uffici e del personale;

- \* approvare le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività del Consorzio;

- \* approvare i regolamenti;

- \* deliberare su eventuali azioni giudiziarie o di responsabilità nei confronti del Presidente, del Vicepresidente, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato Tecnico-Scientifico.

Per le azioni di responsabilità la maggioranza richiesta è quella dei due terzi dei componenti;

\* nominare il Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo articolo 13;

\* determinare eventuali compensi per gli organi del Consorzio.

Il Comitato dei Consorziati onde rendere più agevole il funzionamento del Consorzio, può delegare al Presidente ed al Vicepresidente proprie attribuzioni.

Sugli atti relativi alle attribuzioni delegate il Presidente dovrà informare il Comitato nella prima seduta successiva alla loro adozione.

#### Articolo 10

#### IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio ed è individuato tra le persone che abbiano particolare esperienza nei settori oggetto dell'attività svolta dal consorzio.

Il Consorzio può adottare in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato dei Consorziati necessari per garantire il funzionamento del Consorzio con l'obbligo di far ratificare gli stessi nella prima riunione successiva e comunque entro il trentesimo giorno dalla loro adozione.

In caso di assenza, impedimento o per sua delega anche parziale il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno, convoca e presiede il Comitato dei Consorziati e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni e redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni.

Il Presidente del Consorzio, ad eccezione del primo che è nominato in seno all'atto costitutivo dai soci fondatori, è nominato dal Comitato dei

Conсорziati ed è scelto anche all'esterno del Comitato.

Il Vicepresidente è nominato dal Comitato dei Consorziati ed è scelto anche all'esterno del Comitato.

Articolo 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi ed uno supplente sono nominati dalla Regione Siciliana. Gli altri membri, uno effettivo e uno supplente, sono nominati dal Comitato dei Consorziati.

I membri del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti al Registro di cui al Decreto Legislativo 21 gennaio 1992 n. 88. I membri supplenti subentreranno agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni.

Assume la presidenza del Collegio il membro effettivo nominato e designato quale Presidente del Collegio dalla Regione Siciliana. In caso di sua assenza la presidenza sarà assunta dal membro più anziano.

I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Comitato dei Consorziati. Il Presidente del Collegio convoca il Collegio tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero anche su richiesta di un solo revisore.

Articolo 12

COMPITI DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del Comitato dei Consorziati, del Presidente e del Comitato

Tecnico-Scientifico;

b) vigila sulla regolarità della gestione contabile ed in particolare accerta la corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili;

c) redige annualmente la relazione di competenza sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

d) controlla l'amministrazione del Consorzio attraverso le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati dal Comitato dei Consorziati, ed in modo da disporre delle competenze multidisciplinari necessarie al perseguimento delle finalità del Consorzio.

Il Comitato dei Consorziati nomina all'interno del Comitato Tecnico-Scientifico, anche in relazione alle esigenze dell'agricoltura siciliana, individua ed indica le linee di politica scientifico-tecnica e concorre alla realizzazione dei programmi d'attività del Consorzio. A tal fine il Comitato:

a) avanza al Comitato dei consorziati proposte sull'articolazione del Consorzio e sul coordinamento delle linee operative dello stesso;


b) fornisce oltre ai casi previsti dallo Statuto ove richiesto dal Presidente del Comitato dei Consorziati, pareri sui problemi Tecnico-Scientifici del Consorzio;


c) emette pareri per la preparazione del programma annuale d'attività e dei

*Federico Orlando*  
*Carlo Ferraro*

*Antonio Mignani*  
*Presidente Consorzio*

*Roberto Scudino*  
*Carlo Ferraro*





piano di sviluppo, per la stesura delle relazioni allegare ai bilanci nonché per l'organizzazione e la gestione tecnica del Consorzio.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato dal relativo Presidente e si riunisce allorquando è chiamato a svolgere le funzioni previste dal presente statuto, presso la sede del Consorzio o anche altrove. Può essere convocato anche in via straordinaria dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico anche su richiesta del Presidente del Comitato dei Consorziati, o quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico. I componenti scadono con lo scadere del Comitato dei Consorziati.

0309

Articolo 14

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi natura che per acquisti, donazioni o altro titolo vengano in proprietà al Consorzio, ovvero siano stati concessi in affidamento al Consorzio dagli Enti o soggetti consorziati;
- c) dai contributi e/o proventi da incarichi di ricerca da parte di Enti Pubblici e privati;
- d) dai diritti derivanti da servizi prestati a privati;
- e) da eventuali rendite patrimoniali;
- f) da altri eventuali proventi.

Articolo 15

FONDO DI DOTAZIONE

Il fondo di dotazione è costituito dalle quote di partecipazione sociali, ordinarie e straordinarie versate da ciascuno degli Enti consorziati.

Il Comitato dei Consorziati può deliberare l'aumento del fondo di dotazione specificando le quote consortili straordinarie di aumento spettanti a ciascuno dei consorziati, in relazione alle necessità del Consorzio sulla base del programma di ricerche approvato e degli impegni legalmente assunti.

Il Comitato delibera altresì l'ammontare della quota di partecipazione al fondo di dotazione alla cui sottoscrizione sono tenuti i nuovi soci.

L'I.T.E.S., l'Università e la Regione Siciliana dal canto loro e per le finalità specifiche perseguite, assicurano al Consorzio il supporto delle loro strutture. Ciascun partecipante contribuirà annualmente con proprie quote, al fine di assicurare e consentire l'ordinario funzionamento del Consorzio.

Articolo 16

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio a inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2000.

Articolo 17

CRITERI

Il Consorzio dovrà uniformare la sua attività a criteri di efficienza ed economicità, ed avrà l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 18

SCIoglimento

*Roberto Orlando*  
*Alfredo*  
*Carlo*

*Roberto Orlando*  
*Alfredo*  
*Carlo*

*Alfredo*  
*Carlo*  
*Roberto Orlando*



Allo scioglimento del Consorzio, le apparecchiature e tutti gli altri beni strumentali acquistati dal Consorzio saranno assegnati ad istituzioni pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, ivi comprese quelle partecipanti al Consorzio stesso.

Articolo 19

PERSONALE

Il Consorzio disporrà di una pianta organica con proprio personale ausiliario, amministrativo, tecnico e di ricerca secondo le deliberazioni del Comitato dei Consorziati.

Articolo 20

COLLABORAZIONI

Per il conseguimento delle sua finalità il Consorzio può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione di altri Istituti e Centri di ricerca nazionali ed internazionali, di Enti, Associazioni e figure professionali di vario ordine. Il Consorzio può stipulare convenzioni di collaborazione con docenti e ricercatori italiani ed esteri. Il Consorzio può avvalersi di personale collaboratore esterno e instaurare con esso contratti d'opera individuali.

Articolo 21

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quant'altro non previsto in questa sede si rinvia alle disposizioni del codice civile.

